

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **110/1983** (ECLI:IT:COST:1983:110)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Udienza Pubblica del **20/10/1982**; Decisione del **19/04/1983**

Deposito del **28/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **9718**

Atti decisi:

N. 110

SENTENZA 19 APRILE 1983

Deposito in cancelleria: 28 aprile 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 121 del 4 maggio 1983.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033

(repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1976 dal Pretore di Atessa, nel procedimento penale a carico di Pugliese Guido ed altro, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4 agosto 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 5 e 76 cpv. d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e 5 lett. f) l. 30 aprile 1962, n. 283 instaurato sulla base di analisi di revisione - confermativa di quella di prima istanza dalle quali era risultato che i campioni prelevati da alcune partite di vino prodotto dagli imputati Pugliese Guido e Pugliese Francesco, contitolari della ditta omonima, erano colorati artificialmente, il vice Pretore di Atessa, con ordinanza dibattimentale del 6 marzo 1976, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato - si dice nel provvedimento - "con legge 283 del 1962 e legge 7 agosto 1973, n. 519".

Nella succinta motivazione dell'ordinanza, il giudice a quo, dopo aver affermato trattarsi di questione "rilevante e non manifestamente infondata", assumeva il contrasto del su indicato art. 44 con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. "nella parte in cui fa obbligo al sequestrato del deposito della somma di lire 10.000, attualmente lire 50.000, per la revisione delle analisi, in considerazione anche della entità dei beni sottoposti a sequestro, sufficiente alla garanzia del pagamento delle spese".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 agosto 1976.

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, rilevava che le medesime questioni erano già state dichiarate infondate da questa Corte con la sentenza n. 6 del 1965 e che a diversa conclusione non poteva condurre il fatto che il pagamento delle spese di analisi possa trovare sufficiente garanzia nei beni sequestrati. Il sequestro ha, infatti, finalità diverse dal deposito cauzionale; e d'altra parte esso non dà certezza di soddisfacimento come nel caso, ad esempio, che la merce debba essere distrutta ai sensi dell'art. 1 l. 283/1962.

Considerato in diritto:

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe emessa alla pubblica udienza del 6 marzo 1976 nel procedimento penale a carico di Pugliese Guido ed altro, il Vice Pretore di Atessa ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925 n. 2033, "nella parte in cui fa obbligo al sequestrato del deposito della somma di lire 10.000 attualmente lire 50.000 per la revisione delle analisi" ("in considerazione anche della entità dei beni sottoposti a sequestro, sufficiente alla garanzia del pagamento delle spese"). La disposizione di legge denunziata, a giudizio del pretore

rimettente, potrebbe essere in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

2. - Va anzitutto premesso che l'ultimo comma dell'art. 44 del r.d.l., n. 2033 del 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190 - e cioè la sola disposizione di legge denunziata - è stato sostituito dall'articolo unico della legge 23 aprile 1975, n. 149 e non può più, quindi, essere oggetto di censura.

Tanto premesso anche a giudicare ininfluente l'errore in cui è incorso il giudice a quo, la questione da lui sollevata - peraltro, già sottoposta, negli stessi termini, a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 6 del 1965 - è pur sempre manifestamente inammissibile.

Invero manca, nella ordinanza di rimessione, il benché minimo accenno di motivazione sulla rilevanza della questione stessa, che non è dato desumere altrimenti, posto che il Vice Pretore di Atesa l'ha sollevata al dibattimento dopo e in conseguenza della già esperita revisione dell'analisi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 e modificato dall'articolo unico della legge 23 aprile 1975, n. 149, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal vice Pretore di Atesa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.